

Legge regionale 30 gennaio 1988 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

TITOLO I

TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI

Art. 1

Trasferimenti agli Enti locali ai sensi dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia(programma 0.6.2.)

- 1.** In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1988, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
- 2.** Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988.
- 3.** La facoltà prevista al comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all' esercizio finanziario 1988, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.